



COMUNE DI NICOLOSI

Città Metropolitana di Catania

Determinazione n° 85 del 25/11/2019

AREA 2

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Nicolosi per il periodo 2020-2022 – Approvazione Avviso indagine di mercato e Modello Istanza di Manifestazione interesse. CIG: ZB62ACDC83 -

Il Responsabile del Servizio

Visto il provvedimento Sindacale n. 4 del 15/02/2019 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 109 del decreto legislativo 267/2000 e conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area 2 – Contabile – Servizio Economico finanziario;

Premesso che il Comune di Nicolosi si avvale della collaborazione di un broker assicurativo, in considerazione della complessità delle problematiche inerenti la materia assicurativa e del fatto che tra il personale dipendente dell'ente non è presente una professionalità in grado di gestire ed individuare condizioni e parametri assicurativi (valori assicurati, massimali, estensioni, franchigie, nuovi rischi...) nonché di garantire un'efficace gestione dei sinistri;

Che il servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Nicolosi è attualmente svolto in regime di proroga, nelle more della predisposizione degli atti e procedure per il nuovo affidamento;

Rilevato che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo;

Dato atto che in ragione delle difficoltà sopra riportate, appare giusto ed opportuno continuare a giovare della collaborazione di un broker il quale, in virtù delle sue competenze tecniche e della sua conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'ente e di individuare le migliori formule assicurative in rapporto ai costi da sostenere;

Atteso che questo Ente non dispone, in organico, di professionalità con competenze tali da poter svolgere la suddetta attività;

Tenuto conto che:

- consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi;
- il ricorso all'attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), come appalto di servizi;

Considerato che i servizi professionali del broker, soprattutto per quanto attiene alla posizione della Pubblica Amministrazione, sono prestati senza alcun onere per il Comune in quanto, secondo prassi nazionale ed internazionale, confermata dalla giurisprudenza, la sua opera viene retribuita dalle sole Imprese Assicuratrici, nella misura in cui il premio stabilito dalla compagnia assicuratrice prevede al suo interno una parte destinata a compensare l'intermediazione e che tale costo per l'intermediazione sarebbe comunque previsto a carico della società emittente la polizza sia in presenza che in assenza del broker;

Ritenuto opportuno, non comportando alcun onere per il Comune, non rappresentando costi aggiuntivi neanche per le compagnie assicurative, ma rappresentando unicamente un incentivo per il broker a lavorare con impegno e serietà, a seguire con disponibilità ed effettiva presenza l'Ente, di non mettere a gara la percentuale di provvigione ma di valutare unicamente l'offerta tecnica, soffermandosi sulla tipologia e la qualità dei diversi servizi offerti;

Ravvisata, pertanto, la necessità di avviare la procedura per affidare il servizio in oggetto;

Atteso che il servizio, in considerazione della complessità e della diversificazione degli adempimenti connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti in capo alle Amministrazioni Pubbliche, è opportuno abbia durata pluriennale e precisamente triennale (periodo 2020-2022);

Verificato che non è possibile fare ricorso alle convenzioni Consip e al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge n. 296/2000, in quanto non risultano disponibili offerte per i servizi di brokeraggio assicurativo;

Dato atto che:

- al solo fine dell'individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il valore presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle polizze attualmente in essere, è pari ad € 16.500,00 (provvigioni percepite dall'attuale Broker indicativamente stimate in € 5.500,00 annui per la durata dell'affidamento pari ad anni 3 (tre);

Acquisito attraverso l'apposito sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136, il seguente codice CIG: ZB62ACDC83;

Visto il D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice Appalti", modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di pubblicità richiamati dall'articolo 36, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e allo scopo di verificare gli operatori economici disponibili ad eseguire la prestazione;

Visti:

- l'avviso pubblico per indagine di mercato e il modello dell'istanza di manifestazione di interesse all'esecuzione del servizio, allegati alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che detto avviso verrà pubblicato nell'Albo pretorio online e nel sito istituzionale dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;

Che completata l'indagine di mercato, verrà costituita una commissione che procederà all'individuazione dell'operatore economico ritenuto più idoneo alle esigenze dell'Ente;

VISTI:

- il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;

- il Regolamento di contabilità armonizzata;

- Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

- il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e s.m.i.;

- Visto l'O.R.EE.LL. vigente;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportati:

1. di procedere, all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 2020-2022 (durata triennale) tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato;

2. di approvare l'allegato di avviso di indagine di mercato e il modello dell'istanza di manifestazione di interesse parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Ente, pertanto non si rende necessaria l'assunzione di alcun impegno di spesa;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio, nonché sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti – Bandi e gare";
5. di prendere atto che, a norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Caggegi, che curerà l'efficacia e la produzione di effetti del presente atto ponendo in essere tutti gli atti susseguenti e consequenziali;

AVVERTE

Che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Catania ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della legge 1034/1971 e ss.mm.ii. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

Nicolosi, 25/11/2019

Dirigente
CAGGEGI MASSIMO VINCENZO / ArubaPEC
S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale